

Circolare n. 9 del 28.04.2017

OGGETTO: art. 12 D.L. n. 8 del 9.02.2017, convertito dalla legge n. 45 del 7.04.2017 “Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito di cui all’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016”. Indicazioni operative.

In merito alle misure di sostegno al reddito introdotte dall’articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito degli eventi sismici che si sono verificati a far data dal 24 agosto 2016, e con riferimento all’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito dalla legge n. 45 del 07.04.2017, recante la "*prosecuzione delle misure di sostegno al reddito*", in conformità al parere espresso dall'Ufficio Legislativo, acquisito con nota email del 18 aprile 2017 e con nota prot. n. 2779 del 24.04.2017, si forniscono le indicazioni di seguito riportate.

La disposizione di cui al richiamato art. 12 del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni continui ad operare nel 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

La norma sopra richiamata non introduce alcun limite temporale e, quindi, l’indennità può essere concessa, nell’anno 2017, anche per un periodo superiore ai quattro mesi, nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dal decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e secondo la ripartizione tra le singole Regioni, così come disposta dalla Convenzione del 23 gennaio 2017.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari dell’indennità collegata agli eventi sismici del 2016 rispetto ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, si ritiene, in aderenza alla lettera "aperta" della disposizione, di dare un'interpretazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 2017 nel senso che

l'estensione a tutto il 2017 dell'operatività della Convenzione consente la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici del 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste.

Per quanto riguarda le causali d'intervento, si ritiene che la normativa di cui al D.L. n. 189/2016 sia stata introdotta con il fine specifico di predisporre gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Come già illustrato nella circolare n. 8 del 27.03.2017 all'articolo 2, il trattamento identificato dalla specifica causale relativa agli eventi sismici deve considerarsi residuale rispetto agli altri ammortizzatori sociali a regime ed intervenire ogni qual volta non ricorrano, in concreto, le causali di cui al D. lgs n. 148/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. UGO MENZIANI
(firmato digitalmente)

EM/RC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.